

NOTA INFORMATIVA N. 5/2019

POTENZIATI GLI INCENTIVI FISCALI PER LE START-UP E PMI INNOVATIVE

La legge di bilancio 2019 potenzia gli incentivi fiscali per coloro che investono nelle start-up e nelle PMI innovative: la percentuale di detrazione dall'imposta (per le persone fisiche), e di deduzione dal reddito (per le persone giuridiche) per l'anno 2019 è aumentata dal 30% al 40% e al 50% in caso in caso di acquisizione dell'intero capitale sociale da parte della persona giuridica.

1. Premessa

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019), art. 1 co. 218, incrementa le aliquote delle agevolazioni (previste dagli artt. 25 - 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221) a favore dei soggetti che investono somme nel capitale delle start up e PMI innovative: la detrazione dall'irpef e la deduzione dall'imponibile ires aumentano dal 30% al 40% ed è introdotta una deduzione dal reddito del 50% per i soggetti ires che acquisiscono il 100% della start up innovativa.

2. Definizione di start-up o di PMI innovativa

L'impresa start-up innovativa è una società di capitali, non quotata, che deve rispettare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- (i) l'impresa è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 60 mesi;
- (ii) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- (iii) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore ad euro 5 milioni;
- (iv) non distribuisce e non ha distribuito utili;
- (v) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- (vi) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

La piccola o media impresa innovativa è quella con meno di 250 dipendenti, fatturato non superiore a 50 milioni di euro o attivo non superiore a 43 milioni di euro e il cui ultimo bilancio sia stato certificato.

Inoltre, al fine di dimostrare il suo carattere innovativo, la start-up o la PMI devono possedere, rispettivamente, almeno uno o due tra i seguenti tre requisiti:

- le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% (3% per le PMI) dell'importo maggiore fra valore della produzione (voce A) e costo della produzione (voce B del conto economico);
- deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in quota uguale o superiore a 1/3 (1/5 per le PMI), della complessiva forza di lavoro, personale con titolo di dottorato di ricerca o ricercatore presso un'università italiana o straniera, oppure laureato con un'esperienza triennale di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero (in caso di laurea magistrale le quote sono aumentate a 2/3 per le start up e 1/3 per le PMI);
- deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di un programma per elaboratore originario registrato.

Infine, le start-up o PMI innovative devono iscriversi in sezioni speciali del Registro delle imprese, a cui, entro 6 mesi dall'iscrizione, e successivamente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre di ciascun anno, dovrà fornire aggiornamento sui suindicati requisiti.

3. Agevolazioni fiscali agli investimenti in start-up e in PMI innovative

A) Gli investimenti per la costituzione o l'aumento di capitale sociale (anche con sovrapprezzo azioni o quote) nelle start-up o PMI innovative danno diritto agli investitori:

- persone fisiche, una detrazione IRPEF del 30% (40% per il 2019) della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro annui;
- persone giuridiche, una deduzione IRES del 30% (40% per il 2019) dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000 euro, e del 50% in caso di acquisizione dell'intero capitale sociale da parte di soggetto diverso da una start-up innovativa.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L'investitore ha l'obbligo di restituire (relativamente ai soggetti irpef) o assoggettare a tassazione (relativamente ai soggetti ires) l'importo detratto (o la deduzione effettuata), unitamente agli interessi legali, qualora, prima del decorso del suddetto termine si verificano le seguenti cause: a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti; b) la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative; c) il recesso o l'esclusione degli investitori; d) la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up innovativa.

B) Le azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, stock options assegnate dalla start-up e PMI innovativa ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi non generano reddito imponibile in capo ai soggetti beneficiari, ai fini fiscali e contributivi. Il reddito esente è recuperato a tassazione se tali strumenti finanziari sono riacquistati dalla start-up innovativa o da

qualunque altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start up innovativa.

- C) Le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi dalla start up o PMI innovativa a fronte dell'apporto di opere e servizi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto.
- D) È disapplicata la disciplina in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica.
- E) Per le sole start-up innovative, per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione, sono previste:
 - una maggiore flessibilità del contratto di lavoro e della determinazione della retribuzione (composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alla produttività);
 - modalità semplificate per accedere al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato.
- F) Per le sole start-up innovative, l'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti iva annuali è obbligatorio per importi superiori a 50.000 euro annui (rispetto agli ordinari 15.000 euro);
- G) Alle start-up innovative è consentita la cessione delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività a favore di società quotate che ne detengano almeno il 20% del capitale sociale;
- H) È previsto un credito d'imposta pari al 90% degli investimenti incrementali pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
- I) Gli imprenditori non UE che intendono avviare una startup innovativa in Italia, possono usufruire di una procedura semplificata per la concessione di visti per lavoro autonomo.

4. Derghe al diritto societario e fallimentare. Raccolta di capitali

Derghe al diritto societario e fallimentare

- a) È possibile costituire la start-up innovativa utilizzando un modello standard di atto costitutivo sottoscritto digitalmente senza l'intervento notarile.
- b) È previsto l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni (compresa quelle dell'atto costitutivo redatto con procedura semplificata) nel Registro delle imprese e del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. Le PMI innovative non beneficiano dell'esonero dei diritti di segreteria e del diritto annuale.
- c) In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo).
- d) In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione fino alla chiusura dell'esercizio successivo.
- e) La start-up, fino a che possa essere qualificata innovativa, non è soggetta a procedure concorsuali e la responsabilità penale degli amministratori viene ricollegata solo a condotte connotate da elementi di frode ai danni dei creditori.

Per superare la crisi finanziaria la start-up innovativa può ricorrere al procedimento di sovraindebitamento (composizione della crisi mediante un accordo con i creditori) o a quello di liquidazione dei beni.

Raccolta di capitali

- a) Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti, la quale copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, con un massimo di 2,5 milioni di euro.
- b) Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agencia ICE che fornisce l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.

Non sono trattate nella presente nota informativa le altre deroghe alla disciplina ordinaria codicistica delle s.r.l. in relazione alla possibilità di creare categorie di quote, di emettere strumenti finanziari, di effettuare operazioni sulle proprie quote e di sollecitare la raccolta del capitale (es. crowdfunding), in quanto sono state estese a tutte le s.r.l. che rispettino i requisiti dimensionali delle Piccole Medie Imprese (art. 57, co. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. L. 21 giugno 2017, n. 96).

In conclusione, buona parte delle agevolazioni fiscali e societarie si applicano, laddove non espressamente indicato, sia alle start-up sia alle PMI innovative, richiedendo però queste ultime requisiti meno stringenti, tanto che la start-up innovativa, decorsi i cinque anni iniziali, potrà anche trasformarsi in PMI innovativa.

18 gennaio 2019